

RELAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA 2019

Nel 2019, l'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo è stata caratterizzata soprattutto dal completamento dei procedimenti legati al mancato raggiungimento dei crediti formativi per il triennio 2014-2016. Si è trattato di un lavoro che ha richiesto molto tempo, anche in considerazione del numero piuttosto elevato di giornalisti inadempienti del tutto privi di crediti: sono stati in totale 23 gli "avvertimenti" comminati a quest'ultima categoria, i cosiddetti "zeristi", nel 2019: provvedimenti che sono andati ad aggiungersi alle decine e decine del 2018.

Va detto, a questo proposito, che sulla base di prime valutazioni legate al triennio successivo 2017-2020, questo numero pare destinato a ridimensionarsi drasticamente, forse anche in ragione dell'opera di "persuasione" che i procedimenti disciplinari hanno indotto nella vasta platea dei colleghi. Oltre che della accresciuta consapevolezza dei colleghi sugli obblighi professionali che derivano da precise norme deontologiche fissate dalle nostre Carte di riferimento. I procedimenti disciplinari riguardanti i mancati obblighi formativi sono comunque destinati a segnare anche i prossimi anni dell'attività del Consiglio di disciplina, e non solo in ragione del numero elevato di casi da affrontare.

Esiste anche, a parere di chi scrive, un problema di diritto. A questo proposito mi permetto in questa sede di sottolineare come appaia poco convincente la decisione adottata (o in via di adozione) da alcune regioni italiane, di procedere ai giudizi riguardanti questi colleghi adottando una procedura speciale, semplificata, che in pratica esclude il contraddittorio in presenza dell'incolpato.

In sostanza, la sanzione viene irrogata e recapitata all'inadempiente senza passare dalla trafila che prevede invio dell'atto di contestazione, fissazione dell'audizione innanzi a un collegio, audizione in compresenza e con contraddittorio, decisione. Il principio giuridico cui questa prassi si ispira è

quello secondo cui, seguendo il percorso ordinario, la decisione finale non cambierebbe: d'altronde - si sostiene ancora da parte dei proponenti - il Consiglio di disciplina si vede trasmettere dall'Ordine territoriale competente una certificazione estratta dalla piattaforma Sigef che attesta inequivocabilmente il numero di crediti effettivamente riportati dal giornalista. Dunque il giudizio non cambierebbe se l'incolpato venisse convocato seguendo un rito ordinario.

Mi permetto di confutare questa tesi. Innanzi tutto per il rispetto dovuto in ogni caso ai colleghi, tanto più all'atto dell'apertura di un procedimento disciplinare, e per il rapporto che ciò comporta con il proprio Ordine professionale. Poi, soprattutto, perché potrebbero emergere nell'audizione in presenza elementi sconosciuti (malattie gravi, impedimenti seri) per i quali il giornalista potrebbe anche non aver richiesto specificamente esenzione al consiglio dell'Ordine. Motivi che invece potrebbe legittimamente far valere in contraddittorio. E perché infine - elemento non certo secondario - si potrebbero aprire aspetti inediti circa un possibile contenzioso: non so immaginare, ad esempio, cosa potrebbe decidere il consiglio nazionale in caso di ricorsi presentati a seguito di questi procedimenti semplificati, e quali conseguenze comporterebbe l'accoglimento. Anche in termini di possibile determinazione di un danno.

Quanto al resto dell'attività, il 2019 è stato segnato da due provvedimenti particolarmente lunghi e complessi, conclusi con decisioni di notevole severità: una sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale e una radiazione. Il primo è conseguenza, sotto il profilo disciplinare, di un pronunciamento dell'autorità giudiziaria, peraltro patteggiato; il secondo, invece, ha interessato anche l'Ordine delle Marche, essendo i colleghi interessati iscritti ad ambedue gli Ordini professionali.

Tra gli ulteriori temi certamente segnalati all'attenzione del giudice disciplinare e degli organismi dell'Ordine, credo in questa sede si debba segnalare anche quello legato al bilanciamento del diritto di conoscere le decisioni riguardanti le eventuali sanzioni riportate dagli iscritti all'Albo, ed il "diritto all'oblio": ovvero il ragionevole arco di tempo oltre cui questa conoscibilità rischia di volgersi, nei fatti, in una sorta di sanzione accessoria. Argomenti che segnalano, se possibile una volta in più, quanto ormai appaia debole l'impianto legislativo cui ancora facciamo riferimento, ovvero la legge 69/63 sull'ordinamento professionale, nato e concepito in un'epoca lontana.

Fuori discussione il primo punto, ovvero il diritto-dovere di rendere conoscibili le decisioni, anche in ragione di una giurisprudenza costante del Garante per la tutela dei dati personali, resta il problema di *come* pubblicizzare le sanzioni riportate attraverso gli strumenti del nostro sistema, su tutti il sito istituzionale. Mentre resta invece da stabilire sia il *cosa* vada effettivamente conosciuto, e forse ancor più per *quanto tempo*. Tutto questo perché, se esiste una opinione pubblica che giustamente va informata, dall'altra c'è un professionista che può aver certo sbagliato, ma che non può patire gli effetti collaterali di questo errore *sine die*.

Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali rappresenta indubbiamente una strettoia entro cui incanalare queste considerazioni. Su questa complessa problematica viene però poco in soccorso – negativamente – un mancato orientamento condiviso tra i vari Ordini regionali: davvero possiamo parlare di “regione che vai, comportamento che trovi”, con tutti i rischi che questo comporta in termini di disparità di trattamento nei confronti di colleghi portatori degli stessi diritti e degli stessi doveri.

Ci sono infatti Ordini regionali sui cui siti non si rintraccia esito alcuno dei procedimenti disciplinari conclusi con sanzione irrogate all'incolpato. In qualcuno di loro, addirittura, non è neppure citata l'esistenza stessa del consiglio di disciplina territoriale. In altri ancora vi è citazione di delibere vecchie addirittura di anni, spesso molti anni. In altri ancora viene citato il “peccato”, non il “peccatore”.

La scelta operata in Abruzzo, d'intesa con il consiglio dell'Ordine che in proposito ha emanato uno specifico e puntuale regolamento (anche di questo non ho visto traccia analoga in altre realtà) si fonda su alcuni principi sintetizzati all'articolo 8: la sanzione deve essere conosciuta con il nome dell'iscritto; la pubblicazione ne deve riassumere in pochissime righe la motivazione; il periodo di pubblicazione deve essere proporzionale alla natura della sanzione inflitta, senza afflizioni gratuitamente aggiuntive. In sintesi, due mesi per “avvertimento” o “censura”; per la “sospensione” il periodo corrispondente alla sua durata; cinque anni per la “radiazione”. Con pubblicazione che avviene una volta decorso il periodo previsto per l'impugnazione a livello nazionale; e la previsione di aggiornamento in caso di successiva, eventuale riforma, in sede giurisdizionale.

Questo terreno richiederebbe a mio giudizio l'adozione di un “linguaggio” nazionale. La bozza circolata nelle scorse settimane circa un possibile regolamento unico tra regioni, non mi pare sia ancora approdata a un'ipotesi che superi la frammentazione descritta. E l'avvicinarsi della fine del mandato per molti consigli regionali e per quello nazionale rende ora la sintesi ancor più problematica. A favore di un metro di giudizio uniformato concorre oltretutto anche il rischio di verificarsi di alcuni paradossi, tipici del nostro ordinamento, come il diverso trattamento che verrebbe riservato, da regione a regione, a colleghi che invece sono collegati – ma con giudici diversi – allo stesso fatto. Per cui per il giornalista sanzionato su un fatto dalla regione “X” è data pubblicità alla decisione, per quello giudicato per lo stesso fatto nella regione “Y” no. E' accaduto, ed è accaduto anche a noi.

Approssimandosi la conclusione del mandato del Consiglio di disciplina territoriale, permettetemi infine qualche considerazione in più. Innanzi tutto voglio ringraziare i colleghi che in questi anni sono stati parte dell'organismo, ed hanno condiviso fatiche e problemi spesso inediti e inaspettati, non ultimo l'improvviso *lockdown* provocato dalla pandemia che ci ha costretto prima ad interrompere, poi a riprendere il nostro lavoro prima nella modalità teleconferenza e da poco anche

in compresenza, ferme restando ovviamente le cautele del caso. Sempre ho riscontrato nel lavoro dei colleghi Roberto Alfatti Appetiti, Antonello Antonelli, Tania Bonnici Castelli, Giustino Ceccarossi, Simona Malavolta, Diana Pompetti, Selenia Secondi e Francesco Sidoti – impegno e rigore nel modo di affrontare i casi sottoposti all'attenzione dell'organismo.

Il secondo ringraziamento va al Consiglio dell'Ordine e al presidente Stefano Pallotta: abbiamo registrato condivisione piena sugli aspetti istituzionali, come detto in altri passaggi della relazione, senza patire mai interferenza alcuna del nostro lavoro. Lavoro che certo può aver scontato qualche errore, avvenuto solo e comunque in seguito a valutazioni approfondite e studio da parte dei componenti il Consiglio. A tal proposito, rimetto alla valutazione degli iscritti il fatto che in questi anni siano state rarissime le impugnazioni di nostre decisioni innanzi al Consiglio nazionale, peraltro tutte confermate. Che mai tali decisioni siano state impugnite nella successiva sede giurisdizionale. Che la sola autorità preposta al controllo e all'eventuale esercizio del gravame sui nostri atti, che ha tutti conosciuto nei termini di legge, ovvero la Procura generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, ciò abbia mai fatto.

IL PRESIDENTE
SERGIO D'AGOSTINO